



CITTA' DI VALDAGNO

PROVINCIA DI VICENZA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Ufficio Attività Economiche

LINEE GUIDA PER LO
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI
Variante 2018 n.1

Sindaco
Giancarlo Acerbi

Dirigente
Maurizio Dal Cengio

Ass.
Liliana Magnani

INDICE

Premessa

Art. 1 – Definizione

Art. 2 – Strutture soggette all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza sui locale di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.)

Art. 3 – Obblighi del Responsabile della manifestazione

Art. 4 – Tipologie di manifestazioni temporanee.

Art. 5 – Eventi ripetitivi

Art. 5 bis - Calendarizzazione degli eventi

Art. 6 – Accordi per lo svolgimento di sagre e manifestazioni

Art. 7 – Immissioni rumorose e inquinamento luminoso nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo all'aperto

Art. 8 – Prescrizioni generali per gli impianti elettrici nelle manifestazioni all'aperto

Art. 9 – Manifestazioni di pubblico spettacolo all'interno di un locale

In calce - ALLEGATI 1 e 2

Premessa

Il presente disciplinare ha lo scopo di definire gli indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.6.1931, n. 773 – Spettacoli e trattenimenti pubblici”; tuttavia con la variante n.1 si opera un aggiornamento alle nuove direttive in materia di sicurezza (Circolare Gabrielli) emanate a seguito di gravi fatti avvenuti nel corso di manifestazioni pubbliche.

Il tema della “gestione” in sicurezza è legato **ad ogni tipo di manifestazione**, non solo a quelle in cui vi è pubblico spettacolo, e va gestito attraverso l'individuazione delle c.d. “vulnerabilità”, da valutarsi sulla base di un Piano della Sicurezza, che ogni organizzatore deve preventivamente presentare.

A questi temi si aggiunge anche la delibera di Giunta Regionale n. 184 del 21/02/2017, di approvazione delle “Linee guida per la programmazione delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e nelle fiere” che prevede la pubblicazione nel calendario regionale anche delle manifestazioni di carattere locale.

Art. 1 – Definizioni

Fermo quanto disposto dal D.M. 19/8/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, ai fini del presente disciplinare, si precisa che:

- a) per luogo pubblico, si intende quello a cui chiunque possa accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- b) per luogo aperto al pubblico, si intende quello a cui possa accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi disponga del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- c) per luogo esposto al pubblico, si intende quello che abbia una collocazione tale per cui dall'esterno sia possibile vedere quanto in esso avvenga (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- d) per spettacoli, si intendono quelle forme di intrattenimento cui il pubblico assista in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- e) per trattenimenti, si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipi in modo attivo (es.: ballo);
- f) per manifestazioni temporanee, si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgano per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno solare (comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti e le manifestazioni fieristiche di cui alla Legge Regione Veneto n. 11 del 23.05.2002 e al Regolamento regionale n. 5 del 22.11.2002, in modo non ricorrente o con cadenze prestabilite, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività, con l'impegno a rimuovere gli allestimenti ad ultimazione del complesso degli eventi);
- g) per allestimenti temporanei, si intendono le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli, trattenimenti, feste popolari con spettacoli e trattenimenti e manifestazioni fieristiche;
- h) per locali, si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, i luoghi destinati allo spettacolo viaggiante, i parchi divertimento ed i luoghi all'aperto o i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti e con strutture apposite per lo stationamento del pubblico;
- i) per spettacoli viaggianti, si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 Marzo 1968, n. 337;
- j) per parchi di divertimento, si intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 Marzo 1968, n. 337, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

Art. 2 – Strutture soggette all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.).

2.1. Locali di Pubblico Spettacolo soggetti all'esame della C.C.V.L.P.S.:

- a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);
- b) teatri tenda, ossia locali con copertura a tenda, destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
- c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);
- d) cinema-teatro, ossia locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
- e) auditori e sale convegni (con capienza fino a 1300 persone);
- f) locali di trattenimento ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza superiore a 100 persone e fino a 5000 persone);
- g) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
- h) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
- i) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
- j) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
- k) luoghi all'aperto ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti, le manifestazioni fieristiche le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, le manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);
- l) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
- m) sale polivalenti, intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
- n) impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);
- o) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone).

2.2 Sono esclusi:

- a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, ecc.). In tali luoghi, è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti con altezza massima pari a m. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico ed opportunamente certificate;
- b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in cui siano impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga l'attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che la capienza e l'afflusso non siano superiori a 100 persone;
- e) pubblici esercizi in cui sia collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee, con particolare riferimento all'insonorizzazione, per l'espletamento delle esibizioni canore, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;

- f) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) dove il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza l'apprestamento di specifici elementi supplementari (come ad es. pedane, palchi, ecc., in aree appositamente allestite), che lascino presupporre una attività di pubblico spettacolo;
- g) manifestazioni fieristiche di cui alla Legge Regione Veneto n.11 del 23.05.2002 e al Regolamento regionale n. 5 del 22.11.2002, qualora siano svolte in luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.);
- h) mercati, sagre e fiere di cui al D. Lgs. n. 114/1998 e al regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- i) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ove l'accesso, di fatto e di diritto, sia consentito ad ogni persona in spazi privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- j) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili, privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- k) **single giostre o piccoli gruppi di** attrazioni dello spettacolo viaggiante, in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti un parco di divertimento e pertanto fino ad un numero massimo di 6 (di cui massimo 1 grande e 2 medie).

Art. 3 – Obblighi del Responsabile della manifestazione e preistruttoria

3.1 L'*organizzatore* è responsabile dell'evento e in tale veste si assume la responsabilità, nel corso dello stesso e per tutta la sua durata, del suo corretto svolgimento, nel rispetto delle norme di legge, delle prescrizioni impartite dalla Commissione e degli accordi di cui al punto 5 (Allegato 1). L'*organizzatore* per tutta la durata della manifestazione deve essere in loco e prontamente reperibile.

3.2 L'*organizzatore* per ogni tipo di manifestazione (con spettacolo, somministrazione, di tipo sportivo, culturale, ...) deve acquisire il preventivo nulla osta allo svolgimento da parte della Giunta Comunale al fine di verificarne la compatibilità rispetto alla programmazione comunale in termini di finalità, spazi, dotazione di materiali. A tal fine è disponibile online, sul sito del comune l'apposito modulo da consegnare con largo anticipo (almeno 45 gg) al protocollo del Comune, indicando l'Ufficio competente in relazione alla tipologia dell'evento.

L'acquisizione del parere favorevole comporta l'obbligo da parte dell'*organizzatore* di presentare l'istanza formale indirizzata all'Ufficio competente.

Art. 4 – Tipologie di manifestazioni temporanee.

Per ogni tipo di manifestazione è necessario presentare il **Piano di Sicurezza, la Valutazione del Rischio** in base a Circ. Min. Int. Dip. Pubblica Sicurezza del 07/06/2017 (Gabrielli) e successiva Circ. Min. Int. Gabinetto del Ministro n.11001/110 del 28/7/2017 (Morcone), e alla Circ. Min. Int. Dip. Vigili del Fuoco del 20/07/2017 (Giomi) con l'indicazione del Responsabile della gestione delle emergenze. Il responsabile del procedimento comunale valuterà la necessità di convocare Polizia Locale, Carabinieri, Ufficio Lavori Pubblici e Protezione Civile per l'esame del Piano e per coordinare gli interventi. Inoltre, a secondo del tipo di evento, è necessario presentare la seguente documentazione suddivisa nelle varie tipologie solitamente ricorrenti.

4.1 Manifestazioni con piccoli intrattenimenti non soggette a presentazione del progetto di cui al punto 2.2, per tali eventi non occorre alcuna autorizzazione di pubblico spettacolo, fatta salva la eventuale richiesta di occupazione suolo pubblico/chiusura strade, e la presentazione delle certificazioni in caso strutture ed impianti elettrici. Sulla base degli esiti della Valutazione del Rischio l'organizzatore ha un onere di preavviso alla Questura.

4.2 Manifestazioni con sola somministrazione di alimenti e bevande senza pubblici spettacoli o trattenimenti, la stessa **non è sottoposta a parere della Commissione di Vigilanza**. In tale caso l'*organizzatore* dovrà presentare al Comune, prima dell'inizio, una segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A., alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:

- programma della manifestazione
- copia dell'avvenuta richiesta di registrazione sanitaria presentata all'ULSS competente;
- possesso requisito professionale di alimentarista, ad esclusione delle manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico.
- copia dell'autorizzazione all'occupazione e l'eventuale provvedimento di chiusura strade, se su suolo pubblico o assenso del proprietario, se area privata.

se presenti strutture ed impianti allegare inoltre:

- relazione tecnica descrittiva delle strutture, degli impianti del massimo affollamento presunto;
- elaborati grafici con indicazioni relative alla sicurezza (vie di fuga – estintori ecc.) e con evidenziate le strutture eventualmente installate;
- documentazione relativa al collaudo statico e annuale delle strutture;
- dichiarazione di conformità degli impianti (elettrico – gas) a firma di un tecnico abilitato;
- dichiarazione di eventuali carichi sospesi e loro corretto montaggio;
- l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
- il corretto montaggio delle strutture dovrà essere presentato **all'ufficio responsabile della pratica, prima dell'inizio della manifestazione, con modalità da concordare.**

4.3 Manifestazioni con pubblico trattenimento/spettacolo:

A. all'aperto con affollamento inferiore a 200 e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, sono soggette alla presentazione di una SCIA corredata di tutta la documentazione illustrata nel precedente punto 4.2.

B. all'aperto con affollamento inferiore a 200 e con durata superiore alle 24 ore, per tali eventi l'iter e la documentazione da presentare, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, è la stessa di cui al punto 4.5 sottostante ad esclusione del sopralluogo da parte della Commissione ristretta, in quanto lo stesso è sostituito dalla Relazione resa da un tecnico abilitato, attestante il rispetto del progetto approvato e l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite con l'approvazione.

Nel caso di manifestazioni non troppo complesse e/o affollate per le quali, la Valutazione del rischio, non evidenzia particolari problematiche, L'Ufficio può chiedere di sostituire anche il parere della Commissione di Vigilanza sul Progetto con una relazione tecnica asseverata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 222/2016 art. 4.

C. all'aperto con affluenza dichiarata di pubblico superiore a 200 persone, la stessa è sottoposta a parere della Commissione di Vigilanza; in tale caso l'*organizzatore* dovrà presentare al **SUAP del Comune, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione**, istanza di rilascio dell'Autorizzazione. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- planimetria in scala 1:1000 o 1:500, a firma di tecnico abilitato che evidenzia:

- l'area che verrà utilizzata per la manifestazione con capienza delle aree;
- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
- l'ubicazione dei palchi, strutture audio/video o carichi sospesi, stands, fuochi e/o cucine con relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi) e/o sistema di alimentazione, giostre ed attrazioni;
- l'ubicazione dell'area destinata al pubblico;
- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;
- l'ubicazione dei servizi igienici previsti;

- le distanze di sicurezza previste dal D.M. 19.08.1996.
- piante e prospetti in scala idonea (1:200 o 1:100) riportanti in dettaglio:**
- i palchi, le strutture audio/video o carichi sospesi, gli stand, i fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi);
 - la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi;
- relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, che evidenzi:**
- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
 - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati, allestimenti scenici e gli arredi secondo i criteri previsti dal D.M. 26.06.1984;
 - l'affollamento previsto nei vari spazi e locali;
 - il sistema di controllo degli accessi;
 - il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse;
- documentazione relativa ad ogni struttura installata, indicante:**
- schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate (tendoni, palchi,...);
 - i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
 - i carichi sospesi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
 - le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
 - le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve...)
 - dichiarazione reazione e resistenza al fuoco, in conformità al D.M. 7/8/2012, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, sedie ecc.).
- documentazione di verifica/collauda annuale, in corso di validità, delle strutture da montare.**
- Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte nella relazione.
- documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:**
(per maggior dettaglio vedere allegato 2)
- la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
 - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
 - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
 - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, il dispositivo di intercettazione generale, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
 - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
 - protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
- documentazione relativa all'impianto gas:**
- progetto redatto ai sensi dell'art.5 del D.M. 22.01.2008 n. 37 in conformità alle norme tecniche vigenti in funzione della potenza singola e totale degli apparecchi: UNI 7129-7131-11528 e D.M. 12/04/1996.
- se prevista somministrazione di alimenti e bevande allegare inoltre:**
- copia dell'avvenuta richiesta di registrazione sanitaria presentata all'ULSS competente;
 - possesso requisito professionale di alimentarista, ad esclusione delle manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico.

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito lo schema relativo al numero dei servizi igienici e al numero del personale addetto alla sicurezza in relazione all'affollamento massimo dichiarato:

- Servizi Igienici

- sempre n. 1 wc riservato al personale
- fino a 300 persone - minimo 3 wc di cui uno per portatori di handicap
- n. 1 ulteriore wc ogni 200 persone in più.

- Personale addetto alla sicurezza in possesso di attestato di idoneità tecnica di addetto antincendio rilasciato dai Vigili del Fuoco

da 0 a 300 persone - 2 addetti antincendio

da 300 a 500 persone - 3 addetti antincendio

da 500 a 1000 persone - 4 addetti antincendio

uno in più ogni ulteriori 250 persone.

La Commissione valuta l'opportunità dell'invio del progetto e del verbale alla Prefettura in caso di manifestazioni con innalzamento del potenziale di rischio.

SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE RISTRETTA

Per le manifestazioni con **capienza superiore alle 200 persone** è previsto il sopralluogo di verifica da parte della Commissione ristretta alla quale saranno consegnate anche le certificazioni richieste con l'approvazione del progetto. Per manifestazioni particolarmente complesse il sopralluogo della commissione ristretta sarà annuale.

Documentazione da produrre all'atto del sopralluogo:

1) Strutture: dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata.

2) Impianto elettrico:

a) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta ai sensi del D.M. 22.01.2008, n.37, dalla ditta installatrice e comprensiva degli allegati obbligatori, a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, per le eventuali parti di impianto poste all'interno di strutture (stand, gazebo ecc.). In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibilità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.

b) rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all'esterno, riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare:

- esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto;
- prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;
- prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra;
- verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra R_a nei sistemi TT);
- prova di funzionamento degli interruttori differenziali;
- prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati);
- verifica della caduta di tensione lungo le linee;
- verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra;
- verifica dell'autonomia della fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati.

3) Carichi sospesi:

- corretto montaggio del sistema complessivo effettivamente in opera.

4) Impianto Gas: dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione del gas, redatta dalla ditta installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008 n.37 e comprensiva degli allegati obbligatori, riferita alle norme UNI per impianti con potenze termiche fino a 34,89 KW o al D.M. Del 12.04.1996 nel caso di potenze superiori.

5) Gestione Sicurezza: copia attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All.XI e X).

Art. 5 - Eventi ripetitivi

Salvo quanto previsto dall'articolo 141 del Regolamento del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e salvo che, per la natura dei luoghi, non sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, **l'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetano periodicamente con analoghe modalità ed attrezzature, ha validità per due anni dalla data del rilascio, ovvero per due edizioni immediatamente successive del medesimo evento**, anche se non perfettamente coincidenti temporalmente con i due anni.

1 - In tal caso, in occasione della domanda di rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve far pervenire all'Ufficio preposto, prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione tecnica, di un professionista abilitato iscritto all'albo degli ingegneri, nell'albo dei geometri, degli architetti, dei periti o altra categoria tecnica abilitata, con la quale attesta la rispondenza della manifestazione al progetto approvato o già depositato, l'uso di stessi o analoghi impianti ed attrezzature, con le medesime modalità di impiego e l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite dalla C.C.V.L.P.S. Inoltre nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, il richiedente dovrà presentare:

- a) una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture;
- b) una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- c) il collaudo statico annuale di dette strutture;
- d) **dichiarazione dell'organizzatore in merito al Piano di Sicurezza, Valutazione del Rischio e assunzione di responsabilità.**

2 - Decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità o due edizioni successive all'approvazione del progetto o del suo deposito, dovrà essere presentata nuova domanda di autorizzazione.

3 - Per le manifestazioni maggiori e più complesse si prevede il sopralluogo della Commissione ristretta ogni anno. In ogni caso la Commissione si riserva di effettuare sopralluoghi a campione relativamente ai locali/luoghi e/o allestimenti per i quali il richiedente si sia avvalso di licenze di agibilità precedentemente concesse.

Art. 5 bis - Calendarizzazione degli eventi

A seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n.184 del 21/02/2017, avente ad oggetto "*Linee guida per la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle fiere*" e considerato che entro il 15 dicembre di ogni anno i Comuni devono inviare alla Regione il calendario delle manifestazioni programmate per l'anno successivo, si rende necessario che gli organizzatori dei vari eventi comunichino, entro il 15 novembre, l'elenco delle manifestazioni che intendono organizzare per l'anno successivo.

Tale comunicazione deve riportare i seguenti dati:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e/o dati dell'associazione o impresa;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
- c) denominazione, ubicazione, date ed orari di svolgimento della manifestazione;
- d) programma di massima della manifestazione;
- e) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 45 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine dell'inserimento nel calendario, del conseguente svolgimento

delle attività istruttorie, compresa l'eventuale trasmissione alla Prefettura per l'esame da parte del comitato per l'ordine e la sicurezza, nonché per dare alla manifestazione adeguata pubblicità.

Art. 6 – Accordi per lo svolgimento di sagre e manifestazioni

Ai fini del corretto svolgimento delle varie manifestazioni, si riportano di seguito gli accordi e le prescrizioni a cui Amministrazione e organizzatori devono strettamente attenersi.

a) RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.

Per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica, durante lo svolgimento delle manifestazioni, in tutta l'area interessata dalle stesse ed eventualmente nelle aree circostanti, da definire con provvedimento, è vietato:

- 1) agli esercizi pubblici di somministrare, vendere per asporto o cedere a qualsiasi titolo bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine, anche ove erogate da distributori automatici;*
 - 2) a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori in vetro e lattine, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi contenitori;*
 - 3) somministrare alcolici ai minorenni e alle persone in stato di ebbrezza.*
- I negozi del settore alimentare coinvolti devono adeguarsi in caso di consumo sul posto.*

Si fa obbligo agli organizzatori:

- 1) di controllare il comportamento dei partecipanti alla manifestazione in merito al disturbo alla quiete pubblica, richiamandoli al rispetto delle norme del vivere civile al fine di evitare schiamazzi, risse, imbrattamento di strade o altro e accumulo di rifiuti;*
- 2) di effettuare la corretta gestione dei parcheggi, mediante personale incaricato, tale da non causare problemi alla viabilità;*
- 3) di potenziare i cestini per la raccolta dei rifiuti.*

b) ORARI

Venerdì, Sabato e prefestivi, musica max fino ore 0.30 e consumazioni max fino ore 1.30; per gli altri giorni musica max fino ore 24.00 e fine consumazioni max ore 1.00. La Giunta Comunale potrà concedere orari diversi su motivata richiesta.

Gli orari richiesti e accordati vanno assolutamente rispettati. Il mancato rispetto di tutti gli accordi intercorsi comporterà l'applicazione delle relative sanzioni amministrative e/o l'immediata revoca dell'autorizzazione; in caso di violazioni reiterate degli accordi sarà valutata la possibilità di non concedere più l'autorizzazione alla manifestazione.

c) VALORIZZAZIONE DEGLI EVENTI.

L'Amministrazione potrà proporre per ogni anno un filo tematico conduttore unico per tutte le sagre (es ambiente, lotta agli eccessi, solidarietà, etc.) a cui si auspica che gli organizzatori aderiscano con iniziative in tema.

L'Amministrazione propone, inoltre, l'acquisto coordinato e cofinanziato dal Comune di stoviglie biodegradabili.

Art. 7 - Immissioni rumorose e inquinamento luminoso nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo all'aperto

7.1 Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo con l'impiego di sorgenti sonore amplificate che producano inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o

si svolgano in modo non permanente, devono osservare le disposizioni di cui alla zonizzazione acustica vigente ovvero devono ottenere l'autorizzazione in deroga.

7.2 Ai fini del rispetto minimo della normativa in materia di inquinamento luminoso, nelle manifestazioni che si svolgono all'aperto, anche con la partecipazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono vietati fari e altre fonti luminose dirette verso il cielo.

Art. 8 Prescrizioni per gli impianti elettrici delle attrazioni viaggianti (per maggior dettaglio vedere allegato 2)

- Non deve essere collegata più di una linea ai morsetti di uscita di ogni contatore.
- Immediatamente a valle di ogni contatore non possono essere installati più di tre dispositivi di protezione delle linee d'utenza.
- La linea di alimentazione di ogni singola attività derivata dal contatore Enel (contatore che può essere comune a più attività), deve essere protetta a valle del contatore da un interruttore automatico magnetotermico differenziale posto in un centralino isolante installato in prossimità del contatore stesso, e chiaramente identificato con una targhetta riportante il nome dell'attività e del titolare.
- La portata dell'interruttore di protezione e la sezione della linea devono essere coordinati secondo le normative vigenti.
- La protezione differenziale deve essere pari a 30 mA.
- Le caratteristiche dell'interruttore di protezione devono essere chiaramente visibili e riportate sulla targhetta dell'interruttore. Interruttori con caratteristiche non leggibili non saranno accettati.
- I tipi di cavo ammessi e da utilizzare possono essere i seguenti:
 - H08RNF
 - FG7OR
 - N1VV-K
- Il cavo di alimentazione deve essere protetto meccanicamente (coppella o tappeto in gomma) e deve essere privo di giunzioni (non deve essere costituito da più spezzoni).
- La sezione del cavo deve essere chiaramente identificabile (stampigliata sulla guaina del cavo).
- La linea di alimentazione deve essere multipolare. Per i colori delle fasi è vietato l'uso del blu e del giallo verde.
- Il conduttore di neutro deve essere di colore blu (non saranno accettati colori diversi).
- Il conduttore di protezione deve essere di colore giallo-verde (non saranno accettati colori diversi).

Documentazione da consegnare

-Dichiarazione/autodichiarazione di conformità dell'allacciamento (da contatore a utenza) con timbro e firma dell'installatore, o in alternativa dichiarazione di verifica impianto da parte di un tecnico abilitato.

Art. 9 – Manifestazioni di pubblico spettacolo all'interno di un locale.

9.1 – Per i locali già **in possesso di agibilità per pubblici spettacoli** la documentazione da allegare alla domanda è la stessa riportata per le manifestazioni temporanee.

9.2 – Per i locali **non in possesso di agibilità per pubblici spettacoli** (es. capannone industriale) la documentazione da allegare alla domanda è la stessa riportata per le manifestazioni temporanee, completata da:

- schema e relazioni su impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento;
- certificazioni ignifughe sugli arredi;
- relazione tecnica sul ricambio d'aria;
- certificato di prevenzione incendi (capienza superiore a 100 persone).

Sui locali di pubblico spettacolo ci sarà in ogni caso l'uscita della Commissione Comunale di Vigilanza, alla quale va inviata tutta la documentazione tecnica.

Allegato 1 – LINEE GUIDA MANIFESTAZIONI

IL sottoscritto _____, in qualità di organizzatore e responsabile della manifestazione denominata _____

Con riferimento all'art. 6 delle Linee Guida per lo Svolgimento di Manifestazioni che si riporta di seguito integralmente.

6 – Accordi per lo svolgimento di sagre e manifestazioni

Ai fini del corretto svolgimento delle varie manifestazioni, si riportano di seguito gli accordi a cui Amministrazione e organizzatori devono strettamente attenersi

a) ORARI.

Venerdì, Sabato e prefestivi musica max fino ore 00.30 e consumazioni max fino ore 1.30; per gli altri giorni musica max fino ore 24.00 e fine consumazioni max ore 1.00

b) RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.

Si richiama il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e ordine pubblico ed in particolare:

- *il divieto assoluto di somministrare alcolici ai minorenni e alle persone in stato di ebbrezza;*
- *il controllo del comportamento dei partecipanti alla manifestazione in merito al disturbo alla quiete pubblica, richiamandoli al rispetto delle norme del vivere civile al fine di evitare schiamazzi, risse, imbrattamento di strade o altro e accumulo di rifiuti;*
- *la corretta gestione dei parcheggi, mediante personale incaricato, tale da non causare problemi alla viabilità.*

Gli orari richiesti e accordati vanno assolutamente rispettati. Il mancato rispetto di tutti gli accordi intercorsi comporterà l'applicazione delle relative sanzioni amministrative e/o l'immediata revoca dell'autorizzazione; in caso di violazioni reiterate degli accordi sarà valutata la possibilità di non concedere più l'autorizzazione alla manifestazione.

c) VALORIZZAZIONE DEGLI EVENTI.

L'Amministrazione potrà proporre per ogni anno un filo tematico conduttore unico per tutte le sagre (es ambiente, lotta agli eccessi, solidarietà, etc.) a cui si auspica che gli organizzatori aderiscano con iniziative in tema.

L'Amministrazione propone, inoltre, l'acquisto coordinato e cofinanziato dal Comune di stoviglie biodegradabili.

DICHIARA

di essere consapevole degli accordi intercorsi con l'Amministrazione Comunale e si impegna al rispetto delle condizioni sopra descritte ai fini della buona riuscita della manifestazione.

Data

firma

Allegato 2 – PRESCRIZIONI PER IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI (SAGRE-FIERE-GIOSTRE)

Serve una relazione tecnica specifica e un progetto dell'impiantistica elettrica prima dell'esecuzione dei lavori e successivamente serve ottenere la dichiarazione di conformità da parte degli installatori elettrici.

I quadretti di derivazione devono avere spine cee (non spine civili).

Le apparecchiature di protezioni differenziali devono essere funzionanti (non vetuste).

Tutte le attività devono avere un collegamento adeguato ad un impianto di terra e le connessioni devono prevedere dei morsetti adeguati e che il cavo di terra non si possa sfilare dal dispersore

I cavi di collegamento con il punto di fornitura devono essere del tipo h07rnf. altri tipi di cavo devono obbligatoriamente essere protetti meccanicamente. comunque ove ci sono passaggi pedonali e/o carrabili i cavi devono essere adeguatamente protetti meccanicamente (si deve fare attenzione all'intralcio fisico per i passaggi).

I cavi sospesi non devono essere in trazione e quindi se necessario i cavi devono essere fissati con cavi di acciaio.

Le eventuali giunzioni dei cavi devono essere effettuate con l'adeguato grado di protezione ip.65. (giunzioni entro scatole con pressacavi adeguati).

I quadri di sezionamento a valle del punto di fornitura dell'energia elettrica devono avere grado di protezione minimo pari ad ip.55.

Devono essere presenti i quadri di sezionamento e/o pulsanti di sgancio generali.

Le attrazioni che prevedono locali chiusi devono essere dotate di luci di emergenza (casa delle streghe ed autoscontri) come pure i tendoni.

I gruppi elettrogeni per l'alimentazione di grosse utenze oltre i 25 kw devono avere una pratica VVFF a parte.

Attenzione solitamente i tendoni hanno l'emergenza con la linea di alimentazione delle batterie collegata alla linea delle luci normali per cui le batterie sono in ricarica solamente quando le luci sono accese ma così non è certo che le stesse lampade di emergenza realizzino il servizio a cui sono tenute.